



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 54

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Rucco, Benetti, Calligaro e Leso

DISCIPLINA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLE IDENTITÀ COMUNALI (IDE.CO.)

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 marzo 2026.

DISCIPLINA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLE IDENTITÀ COMUNALI (IDE.CO.)

Relazione:

La presente proposta di legge si inserisce nel percorso evolutivo avviato nel Veneto con la Denominazione comunale (De.Co.), istituto introdotto nel 1999 da Luigi Veronelli per valorizzare le produzioni, le tradizioni e i saperi che caratterizzano il patrimonio storico e culturale dei comuni. L'esperienza maturata in oltre vent'anni di applicazione ha evidenziato la necessità di aggiornare l'impianto concettuale e procedurale dell'istituto, affinché il riconoscimento risulti pienamente coerente con la sua funzione originaria e con l'evoluzione delle dinamiche sociali, culturali ed economiche dei territori.

L'evoluzione del quadro di riferimento ha portato alla definizione dell'Identità comunale (Ide.Co.), un modello più ampio e strutturato rispetto alla tradizionale denominazione, che pone al centro il legame storico, culturale e territoriale che unisce un prodotto, un bene dell'artigianato locale, una ricetta tipica, una lavorazione tradizionale o un evento identitario alla comunità del comune che ne attesta l'appartenenza. L'Ide.Co. costituisce un riconoscimento di natura esclusivamente culturale e documentale, volto a preservare e valorizzare la memoria collettiva, le tradizioni locali e i saperi tramandati nel tempo, senza finalità certificative o commerciali e senza interferire con le discipline nazionali ed europee in materia di qualità e indicazioni geografiche.

Negli ultimi anni si è registrato un crescente interesse verso le tradizioni locali quale componente fondamentale dell'identità territoriale, del turismo esperienziale e delle economie di prossimità. Tale scenario rende necessario dotare i comuni di strumenti procedurali uniformi e trasparenti, in grado di garantire un riconoscimento credibile, verificabile e coerente con i requisiti di storicità e autenticità richiesti dalla presente legge.

In tale contesto, la proposta di legge introduce un sistema regionale organico nel quale il comune rimane il soggetto titolare del riconoscimento dell'Ide.Co., mentre la Regione esercita funzioni di coordinamento, vigilanza e valorizzazione complessiva.

Elemento centrale del sistema è il fascicolo identitario, che costituisce la base documentale attraverso cui viene ricostruita la storia del prodotto, del bene artigianale, della ricetta o dell'evento, attestandone il radicamento nel territorio per almeno vent'anni e dimostrando la continuità e la coerenza dell'elemento identitario con la tradizione locale. Il fascicolo rappresenta il presupposto indispensabile per la deliberazione comunale e per la successiva iscrizione nell'Elenco delle identità comunali del Veneto.

L'istituzione dell'Elenco regionale consente alla Regione di assicurare trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle Ide.Co. riconosciute, evitando difformità applicative e garantendo la credibilità complessiva del sistema. Tale Elenco rappresenta inoltre uno strumento fondamentale per la promozione coordinata delle produzioni e delle tradizioni identitarie, anche nell'ambito delle politiche turistiche, culturali e educative regionali.

La legge prevede, altresì, una fase transitoria finalizzata a integrare nel nuovo sistema le De.Co. già deliberate dai comuni, attraverso l'aggiornamento dei relativi fascicoli documentali e la loro successiva valutazione secondo i criteri

uniformi stabiliti dal regolamento attuativo. Tale disposizione assicura la continuità delle esperienze pregresse, evitando disomogeneità e garantendo il corretto passaggio al nuovo modello delle Ide.Co.

Completa il provvedimento la clausola valutativa, che disciplina le modalità con cui la Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio in merito all'attuazione della legge, allo stato dei riconoscimenti, alle attività di verifica tecnico-documentale e ai risultati delle iniziative di promozione. La norma finanziaria individua, infine, le risorse necessarie a sostenere le attività previste, nel rispetto degli equilibri del bilancio regionale.

Nel suo complesso, la presente proposta di legge realizza un sistema chiaro, moderno e coerente, che mantiene centrale il ruolo dei comuni e assicura uniformità procedurale, rigore documentale e valorizzazione coordinata delle Ide.Co. del Veneto. Il modello proposto risponde alle esigenze emerse nel corso degli anni e fornisce uno strumento efficace per tutelare e tramandare il patrimonio storico, culturale e identitario del territorio, contribuendo al tempo stesso allo sviluppo turistico e alla valorizzazione delle economie locali.

Dal punto di vista normativo, la presente proposta di legge si compone di otto articoli organici e coerenti che disciplinano in modo unitario il sistema delle Ide.Co. nel Veneto.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge e individua i comuni quali soggetti pubblici titolari del riconoscimento dell'Ide.Co., attribuendo loro il compito di ricostruire e attestare il legame storico, culturale e territoriale tra prodotti, beni dell'artigianato locale, ricette tradizionali, lavorazioni tipiche o eventi identitari e la comunità di riferimento.

L'articolo 2 stabilisce le definizioni fondamentali, precisando cosa si intende per Ide.Co. e quali sono i requisiti minimi che una produzione, un bene o un evento devono possedere per poter essere riconosciuti: un radicamento storico di almeno vent'anni, anche non continuativi se adeguatamente motivati, e un legame documentato con il territorio comunale. Viene inoltre specificato che l'Ide.Co. non ha natura certificativa o commerciale, non interferisce con la disciplina delle Indicazioni geografiche (IG) e non può essere attribuita quando la denominazione risulti coincidente con una IG o con un prodotto inserito nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

L'articolo 3 disciplina puntualmente il procedimento di riconoscimento, prevedendo che la Giunta regionale, entro un termine definito, adotti un regolamento attuativo. Il comune cura l'istruttoria, redige il fascicolo identitario, e delibera il riconoscimento, che ha natura ricognitiva e culturale.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso la struttura regionale competente, dell'Elenco delle identità comunali del Veneto, definendone la natura ricognitiva, le modalità di iscrizione, gli obblighi documentali e i casi di cancellazione, compresi quelli determinati dalla registrazione di una nuova indicazione geografica o dall'iscrizione di un prodotto nell'Elenco nazionale dei prodotti tradizionali avente medesima denominazione.

L'articolo 5 individua i soggetti che concorrono alla promozione delle Ide.Co. iscritte nell'Elenco regionale, prevedendo la possibilità per la Regione di sviluppare iniziative di comunicazione, valorizzazione e sostegno, anche tramite enti regionali, l'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) Veneto e associazioni del Terzo settore iscritte al Registro unico nazionale del Terzo

settore (RUNTS) che abbiano come finalità la promozione delle tradizioni locali e dei prodotti identitari.

L'articolo 6 riporta la clausola valutativa, stabilendo modalità e periodicità con cui la Giunta regionale riferisce al Consiglio sullo stato di attuazione della legge, sull'andamento dei riconoscimenti, sulle attività di verifica e sulle eventuali criticità applicative.

L'articolo 7 disciplina la fase transitoria, stabilendo che le precedenti (De.Co.) già deliberate dai comuni continuano a essere valide, ma devono essere adeguate ai requisiti della presente legge e inserite nel nuovo sistema attraverso la presentazione di un fascicolo identitario aggiornato entro i termini previsti.

Conclude la proposta l'articolo 8, che reca la norma finanziaria, stabilendo la copertura degli oneri derivanti dalle attività di promozione previste dall'articolo 5.

DISCIPLINA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLE IDENTITÀ COMUNALI (IDE.CO.)

Art. 1 - Finalità e soggetti.

1. La presente legge disciplina le Identità comunali (Ide.Co.) quali strumenti di riconoscimento, tutela e valorizzazione del legame storico, culturale e territoriale che unisce prodotti, ricette tradizionali, beni dell'artigianato locale, lavorazioni tipiche ed eventi identitari alle comunità dei rispettivi comuni.

2. La Regione del Veneto riconosce nei comuni i soggetti istituzionalmente competenti a individuare, documentare e deliberare il riconoscimento dell'Ide.Co., in quanto enti più prossimi alla storia, alle tradizioni e al patrimonio culturale del territorio.

3. Il riconoscimento dell'Ide.Co. ha natura culturale e documentale ed è finalizzato ad attestare la storicità e il radicamento territoriale di un prodotto, bene o evento, senza assumere natura certificativa o interferire con le discipline nazionali ed europee in materia di qualità e indicazioni geografiche.

4. I comuni esercitano le funzioni previste dalla presente legge singolarmente o mediante forme associative con altri comuni quando siano presenti tradizioni, produzioni o eventi caratterizzati da elementi identitari omogenei o condivisi.

5. La presente legge concorre alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla trasmissione del patrimonio materiale e immateriale del Veneto, promuovendo la conoscenza delle tradizioni locali e contribuendo allo sviluppo culturale e turistico dei territori.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per "Identità comunale (Ide.Co.)" l'attestazione deliberata dal comune che riconosce il legame storico, culturale e territoriale tra un prodotto, un bene dell'artigianato locale, una ricetta tradizionale, una lavorazione tipica o un evento identitario e la comunità del territorio comunale di riferimento.

2. Per "prodotto Ide.Co." si intende un prodotto agricolo o alimentare, un prodotto della pesca o dell'acquacoltura, una bevanda tradizionale, una ricetta tipica della gastronomia locale, un bene dell'artigianato alimentare o un bene o manufatto dell'artigianato locale non alimentare, per il quale sia documentata la produzione, la presenza o l'utilizzo nel territorio comunale da almeno vent'anni antecedenti la data di presentazione della domanda, anche non continuativi, purché eventuali interruzioni risultino motivate e non compromettano la continuità identitaria.

3. Per "evento Ide.Co." si intende una festa, fiera, sagra, ricorrenza, celebrazione tradizionale o manifestazione storica, culturale, agroalimentare o artigianale, documentata come esistente nel territorio comunale da almeno vent'anni antecedenti la presentazione della domanda, anche non continuativi, purché adeguatamente motivati.

4. L' Ide.Co. non costituisce un marchio di qualità, né un marchio collettivo, né un sistema di certificazione e non comporta alcuna tutela connessa alle indicazioni geografiche riconosciute dall'ordinamento europeo. Essa rappresenta esclusivamente un'attestazione di natura culturale e identitaria, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio storico e delle tradizioni locali.

5. Non possono essere riconosciuti come Ide.Co.:
- a) i prodotti iscritti nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
 - b) i prodotti agricoli, alimentari, della pesca, dell'acquacoltura e le bevande che abbiano la medesima denominazione di un'indicazione geografica registrata a livello europeo, quando il comune ricada in tutto o in parte nell'area geografica di produzione della denominazione protetta;
 - c) i prodotti composti, elaborati o trasformati che contengano come ingredienti prevalenti una indicazione geografica registrata.

6. Per i prodotti, beni ed eventi riconosciuti come Ide.Co. non possono essere previsti sistemi di controllo delle caratteristiche merceologiche né elenchi dei produttori. È predisposto, a cura del comune, un fascicolo identitario contenente la documentazione storica, culturale e territoriale necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Art. 3 - Riconoscimento dell'Ide.Co.

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, approva il regolamento attuativo volto a disciplinare:

- a) i soggetti che possono presentare la domanda di riconoscimento dell'Ide.Co. al comune interessato;
- b) la struttura e i contenuti del fascicolo identitario;
- c) le modalità di svolgimento dell'istruttoria comunale;
- d) le modalità di trasmissione della documentazione alla struttura regionale competente;
- e) ogni ulteriore disposizione necessaria a garantire uniformità, trasparenza e correttezza del procedimento.

2. Nello svolgimento del procedimento di riconoscimento, i comuni si avvalgono della collaborazione di enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ovvero tra i soggetti che hanno come oggetto sociale la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio e che dimostrino comprovata esperienza nella tutela, studio e valorizzazione delle Denominazioni comunali (De.Co.) e delle Ide.Co.

3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 2.

4. I soggetti individuati supportano il comune nell'attività di verifica tecnico-documentale, collaborando alla verifica della completezza, della coerenza e dell'attendibilità della documentazione contenuta nel fascicolo identitario. A conclusione di tale supporto, essi possono esprimere un parere non vincolante.

5. Resta ferma la competenza del comune quale titolare del procedimento amministrativo di riconoscimento della Ide.Co., che delibera il riconoscimento sulla base dell'istruttoria svolta e del fascicolo identitario.

6. Il comune cura la formale archiviazione del fascicolo identitario e lo trasmette alla struttura regionale competente secondo le modalità definite dal regolamento attuativo, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale delle Identità comunali di cui all'articolo 4.

7. Gli atti e i documenti relativi al procedimento di riconoscimento sono pubblicati dal comune nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali.

8. La Giunta regionale, al fine di garantire uniformità, qualità e coerenza nella gestione del sistema delle Ide.Co., può avvalersi dei soggetti di cui al comma 2 i quali possono fornire supporto tecnico-documentale per la predisposizione del regolamento attuativo e per la definizione dei criteri del fascicolo identitario.

Art. 4 - Elenco regionale delle Identità comunali (Ide.Co) del Veneto.

1. È istituito presso la struttura regionale competente l'Elenco regionale delle Identità comunali del Veneto, quale strumento ufficiale di raccolta, pubblicità e consultazione delle Ide.Co. riconosciute ai sensi della presente legge.

2. L'Elenco regionale ha natura ricognitiva e informativa ed è finalizzato ad assicurare uniformità, trasparenza e tracciabilità del sistema Ide.Co., nonché alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e identitario del territorio.

3. La Giunta regionale, mediante il regolamento attuativo di cui all'articolo 3, definisce le modalità tecniche di aggiornamento dell'Elenco e individua la struttura regionale competente alla sua gestione.

4. L'iscrizione nell'Elenco regionale avviene esclusivamente quando risultano rispettati i seguenti presupposti:

- a) deliberazione comunale di riconoscimento dell'Ide.Co.;
- b) completamento del fascicolo identitario redatto dal comune secondo quanto previsto dal regolamento attuativo;
- c) verifica formale della conformità del fascicolo ai requisiti previsti dalla presente legge.

5. La struttura regionale competente conclude le verifiche di conformità di cui al comma 4 dispone l'iscrizione dell'Ide.Co. nell'Elenco e ne dà comunicazione al comune interessato.

6. L'Elenco regionale è pubblico e consultabile anche in modalità digitale sul sito istituzionale della Regione e riporta, per ciascuna Ide.Co: denominazione, comune o comuni richiedenti, tipologia, estremi della deliberazione comunale, data di iscrizione e sintetica descrizione identitaria.

7. La struttura regionale competente provvede all'aggiornamento periodico dell'Elenco sulla base delle nuove iscrizioni e delle modifiche e integrazioni trasmesse dai comuni.

8. L' Ide.Co. è cancellata automaticamente dall'Elenco regionale quando:

- a) viene registrata un'indicazione geografica dell'Unione europea avente la medesima denominazione;
- b) viene iscritto nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali un prodotto avente la medesima denominazione.

9. La cancellazione può inoltre essere disposta quando:

- a) vengano meno i requisiti previsti dalla presente legge;
- b) siano rilevate irregolarità o difformità gravi nella documentazione presentata;
- c) il comune richieda motivatamente la cancellazione.

10. La cancellazione è disposta dalla struttura regionale competente e viene comunicata al comune interessato.

Art. 5 - Promozione delle Ide.Co. iscritte nell'Elenco.

1. La Regione del Veneto promuove le Ide.Co. iscritte nell'Elenco regionale al fine di valorizzare al fine di valorizzare il patrimonio storico, culturale, agroalimentare e artigianale del territorio, favorendo la conoscenza delle

tradizioni locali nell'ambito delle politiche turistiche, culturali e educative regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può attivare misure di valorizzazione, anche mediante contributi, sovvenzioni o altre forme di sostegno, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. La Regione può avvalersi, per la realizzazione delle attività di promozione, di enti regionali e di organizzazioni operanti nella valorizzazione territoriale e culturale, nonché delle associazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS aventi, tra le proprie finalità statutarie, la promozione dei prodotti e degli eventi identitari. La struttura regionale competente, al fine di garantire coerenza, correttezza e aggiornamento delle informazioni utilizzate nell'ambito delle attività di promozione, ne assicura il coordinamento.

4. Le attività promozionali possono essere realizzate attraverso campagne istituzionali, strumenti digitali, materiali informativi, eventi tematici e progetti integrati di valorizzazione.

5. I comuni possono concorrere alle attività di valorizzazione mediante iniziative proprie o congiunte, coerenti con la natura culturale e identitaria dei riconoscimenti disciplinati dalla presente legge.

Art. 6 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale riferisce periodicamente alla commissione consiliare competente sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento:

- a) al numero delle Ide.Co. riconosciute e iscritte nell'Elenco regionale;
- b) alla tipologia e distribuzione territoriale delle Ide.Co.;
- c) all'efficacia delle iniziative di valorizzazione realizzate ai sensi dell'articolo 5;
- d) alle eventuali criticità applicative emerse nel procedimento di riconoscimento o nella gestione dell'Elenco regionale.

2. La Giunta regionale trasmette una relazione almeno ogni tre anni, contenente i risultati delle attività di monitoraggio e valutazione, nonché eventuali proposte di modifica alla normativa o al regolamento attuativo.

Art. 7 - Norma transitoria.

1. Le Denominazioni comunali (De.Co.) già istituite dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità, fermo restando l'obbligo per i comuni di adeguare i relativi fascicoli documentali ai requisiti previsti per il riconoscimento delle Ide.Co.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni trasmettono alla struttura regionale competente i fascicoli identitari aggiornati relativi alle De.Co. già riconosciute, ai fini della verifica di conformità e dell'eventuale iscrizione nell'Elenco regionale delle Ide.Co.

3. Durante il periodo transitorio di cui al comma 2, le De.Co. continuano a essere utilizzate dai comuni secondo le modalità precedentemente deliberate, fermo restando che esse non producono effetti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale fino al completamento dell'istruttoria.

4. Le De.Co. per le quali, entro il termine di cui al comma 2, non venga trasmesso il fascicolo identitario aggiornato, o per le quali venga accertata la

mancanza dei requisiti previsti dalla presente legge, cessano automaticamente di avere efficacia nell'ambito del sistema regionale delle Ide.Co.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono nei loro effetti dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028.

INDICE

Art. 1 - Finalità e soggetti.	4
Art. 2 - Definizioni.....	4
Art. 3 - Riconoscimento dell'Ide.Co.....	5
Art. 4 - Elenco regionale delle Identità comunali (Ide.Co) del Veneto.	6
Art. 5 - Promozione delle Ide.Co. iscritte nell'Elenco.....	6
Art. 6 - Clausola valutativa.	7
Art. 7 - Norma transitoria.	7
Art. 8 - Norma finanziaria.....	8